



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

OGGETTO: Dichiarazione di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1 della Delibera Ass. Leg. Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011

Progetto di revamping dell'impianto di compostaggio di Fossoli nel Comune di Carpi (MO)

Il sottoscritto **MONOSCALCO PAOLO** in qualità di **PROCURATORE SPECIALE** della Ditta/Società **AIMAG SPA** con sede legale in Provincia di **MODENA** Via **MAESTRI DEL LAVORO** n. 38 CAP **41037** Comune di **MIRANDOLA** n. tel **0535 28111** Fax **0535 1872005** PEC _ compostaggio.fossoli@pec.gruppoaimag.it C.F. **00664670361** P.IVA **00664670361**, relativamente al Progetto:

Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica del rifiuto organico da raccolta differenziata finalizzato alla produzione di biometano,

ubicato presso l'impianto di compostaggio di Fossoli esistente nel Comune di Carpi (MO), identificato catastalmente al Foglio n. 21 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Carpi (Codice B819) ai mappali 93, di proprietà Aimag, ed ai mappali 28, 30 e 121 di proprietà del Comune di Carpi e concessi ad Aimag in diritto di superficie, come da Determina Dirigenziale del Comune di Carpi del 27/04/2020, di cui al Registro Generale n.226 (Registro di settore n.48 del 16/04/2020).

per il quale il proponente **AIMAG SpA**, nell'ambito del **Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR)** e **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, L.R. n.4/2018, D.Lgs. 152/06,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che l'ubicazione dell'impianto e delle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio del progetto è localizzata in area conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 della Delibera Ass. Leg. Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011, come illustrato brevemente nel seguito.

- **Lettera A), Punto 3 Allegato 1 Delibera Ass. Leg. Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011**

L'area in esame è esterna alla perimetrazione delle zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015 per:

- Progettazione, costruzione e gestione di impianti e reti: relativi al ciclo integrato dell'acqua per captazione, potabilizzazione, distribuzione acqua potabile, fognature e depurazione; per smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, compostaggio da raccolta differenziata del rifiuto urbano e speciale di origine agro-industriale, selezione del rifiuto urbano indifferenziato e compostaggio della frazione umida. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio gas e di servizi commerciali. Gestione spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e gestione dei centri di raccolta.

- Analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo integrato dell'acqua e al ciclo integrato dei rifiuti.

Azienda con Sistema Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015 per:

Smaltimento in discariche proprie di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Selezione del rifiuto urbano indifferenziato e compostaggio della frazione umida.

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, spazzamento, gestione centri di raccolta.

Gestione del servizio di fognatura e depurazione di acque reflue; trattamento di rifiuti liquidi; produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.

- 1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) ad esclusione delle zone di coltivazione dei prati stabili, per i quali si applica quanto specificato alla successiva lettera C);
 - 1.2 zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
 - 1.3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);
 - 1.4 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
 - 1.5 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);
 - 1.6 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);
2. L'area in esame è esterna alla perimetrazione delle aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
3. L'area in esame è esterna alla perimetrazione delle zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;
4. L'area in esame è esterna alla perimetrazione delle aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

• **Lettera B), Punto 3 Allegato 1 Delibera Ass. Leg. Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011**

Sebbene l'area in esame rientri nel territorio individuato quale "Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano", produzione a Denominazione di Origine Protetta (DOP), si dichiara che l'impianto attuale e in progetto non utilizza e non utilizzerà silomais o altre essenze vegetali insilate.

• **Lettera C), Punto 3 Allegato 1 Delibera Ass. Leg. Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011**

L'area in esame è esterna alla perimetrazione delle zone di coltivazione dei prati stabili, ricadenti nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, di cui all'art. 25 del PTPR.

• **Lettera D), Punto 3 Allegato 1 Delibera Ass. Leg. Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011**

L'area in esame è esterna alla perimetrazione delle aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR).

- **Lettera E), Punto 3 Allegato 1 Delibera Ass. Leg. Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011**

L'area in esame è esterna alla perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

- **Lettera F), Punto 3 Allegato 1 Delibera Ass. Leg. Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011**

L'area in esame risulta idonea, in quanto esterna dalle aree di cui alle lettere A), B) C), D) ed E) della Del. 51/2011, all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, senza limiti di potenza nominale complessiva.

- **G) Prescrizioni per gli impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano**

La realizzazione dell'impianto in esame sarà subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas

Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale misure uniformi per l'abbattimento delle emissioni odorigene e contemperare le esigenze di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili con quelle di tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti sullo stesso, la Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas, da osservare nella progettazione e autorizzazione degli stessi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti, l'autorità competente tiene conto della quantità e della distanza di provenienza delle biomasse e del fatto che le stesse siano ottenute o meno da colture dedicate, in relazione alle vocazioni del territorio e alle attività e produzioni locali.

L'autorizzazione alla realizzazione all'impianto deve stabilire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene per un periodo sufficientemente prolungato nel tempo, che interessi anche la fase di entrata a regime degli impianti, ad esito del quale l'Autorità competente potrà prescrivere la prosecuzione o la modifica del piano di monitoraggio ovvero la realizzazione degli ulteriori sistemi di abbattimento degli odori che risultassero necessari, secondo le indicazioni delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

Le Province prescrivono la realizzazione di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene anche per gli impianti esistenti e per quelli per i quali, alla data di pubblicazione sul BURERT del presente atto il procedimento di autorizzazione unica sia stato concluso o risulti formalmente avviato. A tale scopo le

Province integrano, con apposito atto, l'autorizzazione unica, ove già rilasciata.

In caso di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle relative alle emissioni odorigene, trova applicazione quanto previsto agli artt. 278 e 279 della parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Le amministrazioni comunali, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas. La compatibilità di tali limiti con l'attuazione dei piani energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse.

b) Cumulo degli impatti

Per evitare il cumulo degli impatti derivanti dalla concentrazione degli impianti, la realizzazione degli stessi nella medesima area o in aree contigue è valutata in termini cumulativi, in sede di rilascio dell'autorizzazione unica o di controllo dei titoli abilitativi sostitutivi, fatta eccezione per gli impianti localizzati in Aree Ecologicamente Attrezzate e aree industriali.

La Regione può emanare specifici criteri tecnici applicativi del presente principio, che tengano conto delle distanze tra impianti e delle tipologie degli impatti previsti. Fino alla emanazione di tali criteri, le valutazioni cumulative sono oggetto di specifica motivazione dell'atto di conclusione del procedimento autorizzativo.

c) Dispersione insediativa

Ai fini della valutazione della localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere prevista, alla luce delle ragionevoli alternative, la collocazione all'interno degli insediamenti rurali esistenti, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale.

Carpi, 30.09.2020

Firma e Timbro

 **AIMAG**
Il Responsabile Area
Impianti Ambiente
Ing. Paolo Monescalco